

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: **Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 56/2018 – Sismapp Id 4493 – O.C.S.R. n. 109/2020 Id 819 – Ordinanza Speciale C.S.R. n. 4/2021 “Interventi in Comune di Camerino”**. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l'espletamento delle pratiche catastali relativi all'intervento di **“RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO FUNZIONALE PARCHEGGIO MECCANIZZATO VIALE E. BETTI”**.

CUP: E17H18002000001

CIG : _____)

Rep. n. _____ del ____/____/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ del mese di _____ nella sede provvisoria dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino, sita a 62032 Camerino (MC) in Via Le Mosse n. 10, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

Il **Comune di Camerino**, con sede in 62032 Camerino (MC), Corso Vittorio Emanuele II n. 17, e sede provvisoria, in seguito agli eventi sismici del 2016, in Via Le Mosse n. 19, Codice Fiscale 00276830437, **rappresentato dall' Ing. Marco Orioli**, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971 (C.F. RLO MRC 71A02 C770Z), **in qualità di Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP, Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica dell'Ente**, e domiciliato per la carica presso la sede provvisoria del Comune di Camerino sita in Via Le Mosse n. 19, il quale interviene in nome e per conto del medesimo Ente, giusto il Decreto del Sindaco n. 1 dello 08.01.2020 (di seguito anche semplicemente **“Ente committente”**);

E

L'ing. Roberto Regni, nato a Perugia (RM) il 30.05.1958 C.F. RGNRRT58E30G478X, residente a Perugia (PG), Cap 06121, Via XX Settembre n. 74, nella sua qualità di legale rappresentante dello **Studio AREA PROGETTO – ASSOCIATI ing. Marco Balducci – ing. Roberto Regni**, avente sede legale in 06123 Perugia (PG), Via della Gabbia n. 7, P. IVA/C.F. 01808770547, iscritto all'Elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_ 002203_2017, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il predetto studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **“Professionista”**).

Premesso che:

- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (O.C.S.R.) n. 56 del 24/01/2020, è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016 con l'individuazione

degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, in cui è inserito tra gli altri anche l'immobile in oggetto;

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 109 del 23/12/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2018, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, sono stati sostituiti e integrati con l'allegato 1 della stessa, nel quale l'opera pubblica in oggetto è identificata con Id Ord n. 818;
- L'opera pubblica in epigrafe è inserito, altresì, nell'Ordinanza Speciale del C.S.R. n. 4 del 6 maggio 2021 “interventi in Comune di Camerino” tra gli interventi di ruolo strategico per la rivitalizzazione del contesto territoriale;
- Per le procedure da espletare relativamente a detto intervento, il Responsabile del 3° Settore, Ing. Marco Orioli, con propria nota prot. n. 41/UT del 20/03/2020 ha proceduto a nominare quale RUP, l'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Romina Fattoretti, assunta ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e assegnata al Settore 3°;
- L'opera pubblica in epigrafe indicata, a seguito di valutazione positiva di CIR da parte dell'USR, comunicata mediante nota del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione n. 74817 del 04/09/2020, assunta al protocollo del Comune di Camerino con n. 18668 in pari data, è assegnataria di un contributo di € 1.335.000,00;
- L'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021 – 2023 adottato con D.G.C. n.5/2021, con il CUP: E17H18002000001e CUI: L00276830437201900006;
- L'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo all'intervento in oggetto;
- Con **Delibera di Giunta Comunale n. 13 dello 02/02/2021** è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stato dato mandato al Responsabile del 3° Settore di procedere all'attuazione dell'intervento in oggetto;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere alla Conferenza dei servizi speciale di cui all'art. 7 dell'O.S. n. 4/2021 per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche solo “codice”);
- Con la **Determinazione** n. ____/Settore 3° del _____ R.G. n. ____, e per le motivazioni ivi espresse e da intendersi qui richiamate, è stato disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a-bis), del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 conv. in Legge n. 120/2020, l'affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della direzione e contabilità lavori, l'emissione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l'espletamento delle pratiche catastali,

dell'intervento denominato "Sisma 2016. O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii. – Riparazione con rinforzo locale e rifunzionalizzazione impianti Parcheggio meccanizzato Viale E. Betti - Sismapp ID n. 4493 – O.C.S.R. n. 109/2020 ID n. 819" a favore dello Studio AREA PROGETTO – ASSOCIATI ing. Marco Balducci – ing. Roberto Regni, avente sede legale in 06123 Perugia (PG), Via della Gabbia n. 7, P. IVA/C.F. 01808770547, iscritto all'Elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_002203_2017, per un importo contrattuale, ritenuto congruo e conveniente, pari ad € 89.234,35, al netto del ribasso offerto del 32,69% sul corrispettivo posto a base di gara, oltre contributo previdenziale del 4% di € 3.569,37, per un totale imponibile di € 92.803,72 oltre IVA come per legge;

- A seguito della verifica di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta, con adozione della Determina n. ____ del _____ di efficacia dell'aggiudicazione è stata autorizzata la stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione **dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** e, come eventuale opzione di ampliamento, da affidare solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario, la **direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il certificato di regolare esecuzione** e lo svolgimento delle **pratiche catastali** per l'immissione in mappa e l'accatastamento dell'immobile, relativi all'intervento di **"SISMA 2016. RIPARAZIONE LOCALE E RECUPERO FUNZIONALE PARCHEGGIO MECCANIZZATO VIALE EMILIO BETTI – O.C.S.R. n. 56/2018 – Sismapp Id 4493 – O.C.S.R. n. 109/2020 Id 819 – Ordinanza Speciale C.S.R. n. 4/2021"**;
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - 2.1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
 - Rilievi dei manufatti;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
 - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
 - 2.2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2.3. (Prestazioni opzionali) Esecuzione lavori

- Direzione lavori, Giornale dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavori a misura (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario di registro di contabilità, SAL, Elaborati per agibilità, Attestato di prestazione energetica (art. 6 d.lgs 311/2006));
- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- Espletamento pratiche catastali.

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato **capitolato descrittivo e prestazionale (Sezione A)**. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante;

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti.

6. Il limite finanziario previsto quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a € 843.100,00, IVA esclusa. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico; comunque si precisa che l'importo complessivo di intervento è fissato in € 1.335.000,00; qualora in fase di progettazione definitiva, il progettista rilevasse maggiori costi rispetto a quanto sopra indicato ne deve dare immediata comunicazione al RUP, relazionando puntualmente le motivazioni e quindi proponendo ulteriori soluzioni alternative atte a garantire il rispetto del finanziamento assegnato.

7. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
8. La prestazione di direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, se successivamente affidata, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.
9. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e, se successivamente affidata, quella in fase di esecuzione dell'opera, devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; previste nel disciplinare di gara. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere potrà dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora non si eserciti l'opzione.
11. L'offerta del Professionista, trasmessa tramite il portale appalti in data 08/06/2021 alle ore 13:30:21, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
12. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, anche contenuta nella normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, nonché le disposizioni in materia di tariffe professionali di cui alle Ordinanze commissariali n. 9 del 14.12.2016 s.m.i. e n. 29 del 09.06.2017 s.m.i.
2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in fase di affidamento, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed omnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la

migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

4. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite già in fase di richiesta di preventivo e riportate al paragrafo A.4 del **Capitolato descrittivo e prestazionale**;
5. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.;
6. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.
7. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
8. Le clausole di cui al precedente paragrafo 7. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.
9. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
 - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti

della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

10. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal **Capitolato descrittivo e prestazionale**.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati di progetto di fattibilità tecnica ed economica, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il coordinatore per la progettazione:
- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV del medesimo D.Lgs.;
 - b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N);
 - c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Professionista ha specificato la composizione del gruppo di lavoro nella dichiarazione dei requisiti per l'affidamento dei servizi tecnici, presentata contestualmente all'offerta economica, tramite portale appalti in data 08.08.2021 ore 13:30:21, come di seguito indicato:

A) Coordinatore del gruppo di progettazione

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

B) Progettista civile - strutturista

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

Nominativo MARCO BALDUCCI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 03/12/1957,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 751 in data 14/04/1983,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

C) Progettista civile – edile

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

Nominativo MARCO BALDUCCI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 03/12/1957,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 751 in data 14/04/1983,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

Nominativo ANDREA PACCHIEROTTI

Luogo e data di nascita: Castiglione del Lago (PG), il 20/07/1990,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 1628 in data 14/02/2019, iscritto all'Elenco Speciale art. 34 D.L. n. 189/2016 (Elenco Speciale Professionisti Sisma 2016) al n. EP_022339_2019 2019 con presentazione della domanda di iscrizione in data 11/09/2019 e pubblicazione in elenco in data 13/09/2019,

Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS

Consulente su base annua di Area Progetto Associati

D) Progettista impianti tecnologici

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

Nominativo CARLO REGNI

Luogo e data di nascita: Umbertide (PG), 24/03/1989,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 3910 in data 17/01/2017,

Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:

Consulente su base annua di Area Progetto Associati

E) Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione

Ruolo che verrà svolto da:

Nominativo CARLO REGNI

Luogo e data di nascita: Umbertide (PG), 24/03/1989,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 3910 in data 17/01/2017, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 32, 98 ed allegato XIV del D.Lgs. 81/08 "Corso di Formazione Base per CSP/CSE e R&ASPP Settore Produttivo SP" Cave e Costruzioni" con attestato del 29/04/2019, iscritto all'Elenco Speciale art. 34 D.L. n. 189/2016 (Elenco Speciale Professionisti Sisma 2016) al n. EP 002286 2017 con presentazione della domanda di iscrizione in data 17/02/2017 e pubblicazione in elenco in data 01/03/2017

Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:

Consulente su base annua di Area Progetto Associati

F) Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 25.03.85 di cui alla ex Legge 818/84 (Certificazione antincendio) estremi dell'iscrizione Elenco Ministero Interno ex art. 16 d.lgs. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2011 con codice PG00814I00415,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

G) Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Nominativo CARLO REGNI

Luogo e data di nascita: Umbertide (PG), 24/03/1989,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 3910 in data 17/01/2017, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 32, 98 ed allegato XIV del D.Lgs. 81/08 "Corso di Formazione Base per CSP/CSE e R&ASPP Settore Produttivo SP" Cave e Costruzioni" con attestato del 29/04/2019, iscritto all'Elenco Speciale art. 34 D.L. n. 189/2016 (Elenco Speciale Professionisti Sisma 2016) al n. EP 002286 2017 con presentazione della domanda di iscrizione in data 17/02/2017 e pubblicazione in elenco in data 01/03/2017

Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:

Consulente su base annua di Area Progetto Associati

H) Direttore dei Lavori

Nominativo ROBERTO REGNI

Luogo e data di nascita: Perugia (PG), 30/05/1958,

Iscritto alla Sezione A dell'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 814 in data 06/11/1984,

Componente dello studio associato concorrente: AREA PROGETTO ASSOCIATI

Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente che:
 - a) tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
 - b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare,

controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

- b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente, e una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato PDF;
 - c) in caso di incarico di direzione lavori (opzionale) a produrre, non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b);
 - d) in caso di incarico per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre, non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b).
3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
 4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.
 5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico ed è responsabile altresì, nel caso di successivo affidamento della direzione dei lavori [opzionale], che l'opera eseguita sia conforme al progetto approvato dall'Ente committente.
2. Nessuna variazione progettuale ed eventualmente, nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
3. In caso di incarico di direzione lavori, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 8. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:
Progettazione: giorni complessivi n. 75
 - a) Progettazione definitiva: giorni n. 45
 - b) Progettazione esecutiva: giorni n. 30
3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni affidate in fase di esecuzione dei lavori (opzionali), indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Relativamente alle attività opzionali di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e emissione del certificato di regolare esecuzione, esse iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice;
5. Lo svolgimento delle pratiche catastali per l'inserimento in mappa del fabbricato, con rilievo mediante strumentazione GPS e tipo mappale, e attribuzione della rendita catastale mediante modello Doc.Fa, dovrà essere eseguito entro la data di ultimazione dei lavori;
6. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso;
7. La sospensione di cui al precedente comma 6 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;
8. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi;
9. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 9. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, **pari all'uno per mille** dell'ammontare netto

contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dalla lettera di richiesta di preventivo e dal **capitolato descrittivo e prestazionale**;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 7.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 10. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.
4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, ivi

compresi eventuali maggiori costi dell'intervento in fase di progettazione definitiva rispetto al finanziamento concesso.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 11. Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2 e in quelli previsti dal Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
 - b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
 - f) violazione della disciplina del subappalto;
 - g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 12. Determinazione dei corrispettivi

1. **I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto, contenuti all'interno del Capitolato descrittivo e prestazionale.**

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del 32,69% (trentadue/69 per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva **Euro 21.690,60**

Progettazione esecutiva **Euro 23.717,54**

Prestazioni della fase esecutiva opzionale **Euro 43.826,21**

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione affidata al Professionista, alle eventuali varianti in aumento che venissero approvate in corso d'opera e a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

Art. 13. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.
2. I corrispettivi si intendono maturati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione.
3. La liquidazione dei compensi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, avverrà secondo quanto stabilito con Determinazione del Comune di Camerino RG 286/2021 del 26/02/2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.L. 189/2016 e dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di differimento dei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUF 4YVV5H, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa, ossia nel seguente modo:
 - a) La quota parte relativa alla progettazione definitiva, da corrispondere in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla data della fattura da emettere all'approvazione della progettazione definitiva;

- b) La quota parte relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), da corrispondere in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla data della fattura da emettere all'approvazione della progettazione esecutiva;
- c) La quota parte relativa a D.L. e C.S.E. da corrispondere progressivamente all'avanzamento dei lavori nel limite del 95% (novantacinque per cento) dell'importo naturale maturato percentualmente alla quota parte dei lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e in relazione alle prestazioni effettuate sulla base dello schema di onorario entro 120 giorni dalla data della fattura da emettere ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL); la restante quota parte del 5% (cinque per cento) da liquidare all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 13-bis. Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.
2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.
3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 13-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

Art. 14. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di Euro € 20.606,21 pari al 45,38% dell'importo del presente incarico relativo alla fase di progettazione, agli atti della procedura;
2. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 17, il Professionista si impegna a produrre all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di Euro € 19.888,34 pari al 45,38% dell'importo contrattuale delle relative prestazioni;
3. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. **La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara relativa all'esecuzione dei lavori e avrà efficacia dalla data di detta approvazione, per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**
5. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali, determinerà la decadenza dell'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

Art. 15. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 16. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 17. Prestazioni opzionali

1. Sono previste le seguenti prestazioni opzionali:
 - a) direzione dei lavori e contabilità;
 - b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) certificato di regolare esecuzione;
 - d) espletamento pratiche catastali.
2. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
3. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 18. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso Studio AREA PROGETTO – ASSOCIATI ing. Marco Balducci – ing. Roberto Regni, all'indirizzo 06123 Perugia (PG), Via della Gabbia n. 7. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche:
Ing. ROBERTO REGNI in qualità di coordinatore del gruppo di progettazione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al numero A814 CF RGNRRRT58E30G478X, P.IVA 01808770547;
3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende effettuato al Professionista.
4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art. 21. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute nella richiesta di preventivo, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata.

_____, lì _____

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: